



DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI del Fondo Pensione Prevedi



Aggiornato al 27 febbraio 2024

PANORAMICA SULLE ANTICIPAZIONI

1

Secondo quanto stabilito dall'art. 11, comma 7 del D.Lgs. 252/05, gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono prendere un'anticipazione sulla loro posizione previdenziale:

- a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75%, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche (*sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata – relativamente alle quote di posizione individuale maturate a partire dal 1° gennaio 2007 - una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali*);
- b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75%, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di ristrutturazione di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (*sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23%*);
- c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30%, per ulteriori esigenze degli aderenti (*sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23%*).

Ai fini del calcolo degli otto anni di iscrizione, si tiene in considerazione la data di adesione al fondo pensione. Qualora l'iscritto a Prevedi aderisca anche ad un'altra forma pensionistica complementare, può far valere il periodo d'iscrizione a quest'ultima per la maturazione degli 8 anni di cui sopra, purché dimostri di essere ancora iscritto a tale forma pensionistica alla data di compilazione della presente richiesta di anticipazione.

REITERAZIONE DELLE RICHIESTE DI ANTICIPAZIONE

2

Le richieste di anticipazione possono essere presentate più volte, nel rispetto dei limiti di legge. Ogni anticipazione successiva alla prima dovrà quindi tenere in considerazione quanto erogato in precedenza, fino a concorrenza del limite massimo anticipabile. Se ad esempio il lavoratore, che ha maturato 8 anni di iscrizione al fondo pensione, ha una posizione individuale pari a 25.000 euro e chiede un'anticipazione del 30% ai sensi della precedente lett. c) (cioè 7.500 euro al lordo delle imposte), successivamente potrà richiedere un'altra anticipazione del 30% a valere, però, solo sugli importi versati e maturati in aggiunta ai 25.000 su cui era stata calcolata la precedente anticipazione. Dopo avere chiesto la prima anticipazione del 30% di 25.000 euro, il lavoratore potrà richiedere l'anticipazione ai sensi delle precedenti lett. a) o b), fino a concorrenza del limite massimo del 75% della posizione (avremo quindi 75% meno il 30% già richiesto = 45% che il lavoratore potrà richiedere sulla propria posizione individuale).

Prevedi, per l'erogazione delle richieste di anticipazione di cui alle lettere a) e b) del precedente punto, accetta documentazione provvisoria, quale – ad esempio - preventivi o contratti preliminari di compravendita (per i dettagli si rimanda ai punti successivi). Tuttavia, in base a quanto specificato dal D. Lgs. 252/2005 e dalle conseguenti direttive della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (Covip), è obbligatorio per il Fondo Pensione acquisire copia della documentazione definitiva attestante le spese sostenute (ad esempio il rogito, in caso di anticipazione per acquisto della casa, o le fatture di spesa, in caso di anticipazione per ristrutturazione della casa o per spese mediche).

In caso di:

- mancato invio a Prevedi di suddetta documentazione definitiva di spesa

oppure di

- invio a Prevedi di attestazione di spese sostenute inferiori di oltre il 20% rispetto all'importo liquidato da Prevedi a titolo di anticipazione;

il Fondo Pensione non potrà erogare ulteriori anticipazioni dello stesso tipo di quella già percepita e per la quale non è stata prodotta la documentazione definitiva richiesta.

COMUNICAZIONE COORDINATE BANCARIE

3

Le prestazioni di Prevedi possono essere erogate esclusivamente tramite accredito su conto corrente. Qualora l'intestatario sia diverso dall'iscritto richiedente, andrà compilata apposita delega (a disposizione in ogni modulo relativo alle prestazioni del fondo pensione). **Si ricorda infine che non è possibile effettuare bonifici su libretti postali.**

ANTICIPAZIONE PER ACQUISTO PRIMA CASA

4

Può essere richiesta entro i 18 mesi:

- dalla data di perfezionamento dell'acquisto dell'immobile con atto notarile;
- dalla data di assegnazione dell'immobile, limitatamente agli acquisti in cooperativa;
- dalla data dell'atto di vendita preliminare dell'immobile;
- dalla data della proposta di acquisto dell'immobile firmata da entrambe le parti.

Documenti da presentare

1. **modulo di richiesta anticipazione per acquisto della prima casa** di abitazione disponibile nella sezione modulistica del sito web www.prevedi.it oppure all'interno dell'area riservata dello stesso sito denominata "Accedi al TUO Fondo Pensione", debitamente compilato e sottoscritto dall'aderente a Prevedi;
2. **copia documento di identità fronte/retro** dell'aderente a Prevedi richiedente l'anticipazione (e di quello dei figli nel caso in cui l'immobile sia intestato a questi ultimi);
3. **copia dell'atto notarile di acquisto**, del contratto preliminare di compravendita dell'immobile o della proposta di acquisto controfirmata (entrambi non devono essere sottoposti ad alcuna condizione, come ad esempio l'erogazione del mutuo);
4. **autocertificazione** attestante che trattasi di prima casa di abitazione e che l'iscritto (o il figlio) non è proprietario di altra abitazione;
5. **dichiarazione di voler trasferire**, entro 18 mesi dall'acquisto dell'abitazione, la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato;
6. **stato di famiglia o autocertificazione attestante il rapporto di parentela con l'iscritto** (in caso di richiesta per i figli);

Casi particolari

- **in caso di acquisto in cooperativa**, andrà allegato l'atto di assegnazione dell'alloggio o certificazione idonea ad attestare il possesso delle quote dello stesso, unitamente a documentazione attestante gli esborsi sostenuti o da sostenere;
- **in caso di costruzione della casa**, titolo attestante la proprietà del terreno ove si edifica, il permesso di costruire, le fatture (in originale/fotocopia per conformità) attestanti il pagamento delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori (progettazione, acquisto materiali, realizzazione) o computo metrico estimativo redatto da geometra o ingegnere incaricato della progettazione;
- l'anticipazione per acquisto prima casa può essere richiesta anche nel caso in cui **l'acquisto sia effettuato in tutto o in parte dal coniuge dell'aderente**, purché in regime di comunione dei beni;
- **la nuda proprietà** può rientrare nella casistica dell'acquisto della prima casa di abitazione solo se l'aderente (o uno dei figli) vi stabilisca la residenza;
- non è possibile procedere all'acquisto della **sola pertinenza dell'abitazione principale** (ad esempio box, cantina, etc.);
- è esclusa la possibilità di conseguire un'anticipazione per acquisto prima casa da parte di un **aderente separato**, già comproprietario di un alloggio assegnato in godimento all'altro coniuge;
- è ammessa l'erogazione dell'anticipazione per acquisto prima casa in caso di acquisto di una **quota della proprietà immobiliare**, fermo restando che l'anticipazione sarà erogata avendo a riferimento il valore della quota acquistata risultante dal contratto di compravendita (oppure preliminare/proposta di acquisto) e non quello dell'intero immobile;
- la richiesta può essere avanzata dai soggetti già proprietari di una "prima casa di abitazione" che intendano acquisirne una nuova richiedendo, in sede di rogito, l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste per l'acquisto della prima casa di abitazione **a condizione che provvedano, entro 12 mesi dalla stipula dell'atto**

notarile di acquisto, all'alienazione della precedente abitazione (nel caso di richiesta sulla base di un preliminare di compravendita il richiedente dovrà inviare a Prevedi, entro 12 mesi dalla stipula dell'atto notarile d'acquisto del nuovo immobile, copia dell'atto notarile di alienazione della precedente abitazione).

In caso di richiesta di anticipazione presentata con preliminare di acquisto o proposta di acquisto controfirmata, l'aderente di impegna ad inviare entro 12 mesi copia dell'atto notarile di acquisto (rogito).

In caso di:

- mancato invio a Prevedi del rogito relativo all'acquisto dell'immobile;

oppure di

- invio a Prevedi di attestazione di spese sostenute inferiori di oltre il 20% rispetto all'importo liquidato da Prevedi a titolo di anticipazione

il Fondo Pensione non potrà erogare ulteriori anticipazioni dello stesso tipo di quella già percepita e per la quale non sia stata prodotta la documentazione definitiva comprovante la spesa.

ANTICIPAZIONE PER RISTRUTTURAZIONE PRIMA CASA

5

Può essere richiesta sulla base di fatture e preventivi con data non superiore ai 18 mesi antecedenti la richiesta.

Documenti da presentare

1. **modulo di richiesta anticipazione per ristrutturazione della prima casa** di abitazione disponibile nella sezione modulistica del sito web www.prevedi.it oppure all'interno dell'area riservata dello stesso sito denominata "Accedi al TUO Fondo Pensione", debitamente compilato e sottoscritto dall'aderente a Prevedi;
2. **copia documento d'identità fronte/retro** dell'aderente a Prevedi richiedente l'anticipazione (e quello dei figli, nel caso in cui l'immobile sia intestato a questi ultimi);
3. **titolo attestante la proprietà** dell'immobile da ristrutturare;
4. **stato di famiglia** (o autocertificazione) attestante il rapporto di parentela con l'aderente (in caso di richiesta di anticipazione a favore di figli);
5. **copia delle fatture** e dei bonifici di pagamento oppure del **preventivo** della ditta che eseguirà i lavori;
6. certificazione in cui si attesta che i lavori rientrano in quelli previsti dalla normativa art. 3, comma 1, lettere a) b) c) d), D.P.R. n° 380/2001 (oppure, eventualmente, l'idonea autocertificazione allegata al modulo);
7. **copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese** (in caso di interventi riguardanti parti comuni dell'immobile).

In caso di richiesta di anticipazione presentata con preventivi di spesa, l'aderente di impegna ad inviare, entro 12 mesi, copia delle fatture relative ai lavori eseguiti.

In caso di:

- mancato invio a Prevedi delle suddette fatture;

oppure di

- invio a Prevedi di attestazione di spese sostenute inferiori di oltre il 20% rispetto all'importo liquidato da Prevedi a titolo di anticipazione

il Fondo Pensione non potrà erogare ulteriori anticipazioni dello stesso tipo di quella già percepita e per la quale non sia stata prodotta la documentazione definitiva comprovante la spesa.

ANTICIPAZIONE PER SPESE SANITARIE

6

Può essere erogata solo se le terapie e gli interventi straordinari sono certificati dalla struttura pubblica competente (ASL – Azienda Ospedaliera) o dal medico di base come derivanti da gravissime situazioni di salute. Può essere richiesta sulla base di fatture e preventivi con data non superiore ai 6 mesi antecedenti la richiesta.

Documenti da presentare

- 1. Modulo di richiesta anticipazione per spese sanitarie** disponibile nella sezione modulistica del sito web www.prevedi.it oppure all'interno dell'area riservata dello stesso sito denominata "Accedi al TUO Fondo Pensione", debitamente compilato e sottoscritto dall'aderente a Prevedi;
- 2. Copia del documento d'identità fronte/retro** dell'aderente a Prevedi richiedente l'anticipazione (e quello del coniuge o dei figli, nel caso in cui l'anticipazione sia richiesta per motivi di salute di questi ultimi);
- 3. Certificazione attestante le gravissime situazioni e gli interventi straordinari relative all'iscritto, al coniuge o ai figli dello stesso rilasciata da ASL/Medico di base/Azienda Ospedaliera (si veda allegato al relativo modulo);**
- 4. Stato di famiglia (o autocertificazione) attestante il rapporto di parentela con l'aderente (in caso di richiesta di anticipazione a favore di figli);**
- 5. Fatture comprovanti le spese sostenute o preventivi di spesa.**

In caso di richiesta di anticipazione presentata con preventivi di spesa, l'aderente di impegna ad inviare, entro 12 mesi, copia delle fatture relative alle spese sostenute.

In caso di:

- mancato invio a Prevedi delle suddette fatture;

oppure di

- invio a Prevedi di attestazione di spese sostenute inferiori di oltre il 20% rispetto all'importo liquidato da Prevedi a titolo di anticipazione

il Fondo Pensione non potrà erogare ulteriori anticipazioni dello stesso tipo di quella già percepita e per la quale non sia stata prodotta la documentazione definitiva comprovante la spesa.

ANTICIPAZIONE PER ULTERIORI ESIGENZE

7

Questo tipo di anticipazione non prevede documentazione aggiuntiva a supporto. Viene erogata nei limiti del 30% della posizione maturata, decorsi 8 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Documenti da presentare

- Dovrà essere presentato il modulo di richiesta anticipazione per ulteriori esigenze unitamente a copia fronte/retro del documento di identità dell'iscritto richiedente.

INVIO DELLE RICHIESTE

8

I moduli compilati, unitamente ai relativi allegati (laddove richiesti) e al documento di identità fronte/retro dell'iscritto, potranno essere trasmessi con una delle seguenti modalità (alternative):

- Tramite l'area riservata ai lavoratori, dalla sezione apposita dedicata a ciascuna anticipazione;
- Consegnandola al patronato o sindacato di fiducia CGIL, CISL o UIL affinché la invii a Prevedi.

LAVORAZIONE DELLE RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE

9

La richiesta di anticipazione viene accettata e caricata da Prevedi se:

- L'aderente ha i requisiti per poter chiedere l'anticipazione;
- Se la richiesta di anticipazione è compilata correttamente e corredata della copia dei documenti di identità richiesta e, laddove necessaria, sia presente tutta la documentazione a supporto della medesima richiesta.

Qualora fossero rispettati i requisiti di cui sopra, Prevedi procederà all'elaborazione della richiesta di anticipazione. **Prevedi non è responsabile per l'erogazione di un'anticipazione eventualmente illegittima, laddove la documentazione fornita sia formalmente corretta.**

ANTICIPAZIONE CON CESSIONE QUINTO DELLA RETRIBUZIONE

10

In caso di richiesta di anticipazione su una posizione previdenziale vincolata da un contratto di finanziamento garantito da cessione di quote della retribuzione, **l'iscritto dovrà allegare alla richiesta medesima apposita liberatoria a procedere rilasciata dalla società finanziaria erogatrice del finanziamento.**

In caso contrario, Prevedi non potrà erogare l'anticipazione richiesta (solo nel caso di anticipazione per spese sanitarie, il Fondo potrà comunque erogare all'aderente i 4/5 dell'importo richiesto: per il restante 1/5 occorre comunque ottenere la liberatoria da parte della società finanziaria).

REINTEGRO DELLE ANTICIPAZIONI

11

Le anticipazioni della posizione individuale possono essere reintegrate da parte dell'aderente in qualsiasi momento, anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro normalmente previsto per la deducibilità dal reddito dei contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro versati al fondo. Sulle somme eccedenti il già menzionato limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari alla quota dell'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

Il reintegro dell'anticipazione può essere comunicato al Fondo Pensione utilizzando l'apposito modulo disponibile nella sezione modulistica del sito web www.prevedi.it.

SPESE

12

Per le spese amministrative relative alle richieste di anticipazione, si prega di verificare quanto indicato nella Scheda dei costi di Prevedi disponibile al sito www.prevedi.it.